

**REGOLAMENTO (CE) N. 1842/2000 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2000**

che stabilisce, per il cotone non sgranato, la produzione stimata per la campagna 2000/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1554/95, la produzione stimata di cotone deve essere stabilita anteriormente al 1° ottobre di ogni campagna tenendo conto delle previsioni della raccolta. In base ai dati disponibili, è opportuno stabilire la produzione stimata per la campagna di commercializza-

zione 2000/2001 come indicato nel presente regolamento.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2000/2001, la produzione stimata del cotone non sgranato è fissata a:

- 1 250 000 tonnellate per la Grecia,
- 320 252 tonnellate per la Spagna,
- 0 tonnellate per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2000.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.